

DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2022
245/2022/R/COM

ULTERIORI DISPOSIZIONI PRELIMINARI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 20 MAGGIO 2022, N. 51, IN MATERIA DI INNALZAMENTO DELLA SOGLIA ISEE DI ACCESSO AI BONUS SOCIALI ELETTRICO E GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1206^a riunione del 31 maggio 2022

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 (GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in particolare l'articolo 3, commi 9 e 9-bis;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (nel seguito: decreto-legge 21/22) e, in particolare, l'articolo 6;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 dicembre 2016;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com, recante “Aggiornamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016”;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 22 giugno 2021

257/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” e ss.mm.ii. (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e, in particolare, i relativi Allegato A e Allegato B;

- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante “Modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com, recante “Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di modalità di corresponsione di eventuali ratei pregressi dei bonus sociali 2021, gestione dei bonus sociali per punti di prelievo su reti di distribuzione non interconnesse, informative ai clienti finali e bonus sociale per disagio fisico”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 141/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 188/2022/R/com (nel seguito: deliberazione 188/2022/R/com);
- la Memoria dell’Autorità 12 aprile 2022, 166/2022/I/com, in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (AS 2564) (nel seguito: Memoria del 12 aprile 2022);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 279;
- gli esiti degli approfondimenti tecnici condotti con l’Istituto per la Previdenza Sociale (di seguito: INPS) e Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), in merito ai criteri di classificazione dei nuovi nuclei familiari ISEE che possono accedere al bonus sociale elettrico e gas ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 21/22, ai fini della definizione delle modalità per la trasmissione dall’INPS al gestore del SII dei relativi dati funzionali al processo di riconoscimento automatico delle agevolazioni agli aventi diritto.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto-legge 21/22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il Governo ha adottato misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina prevedendo, in particolare, all’articolo 6, comma 1 che: *“Per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022, il valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali per elettricità e gas cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella GU n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente aggiornato*

dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dal medesimo articolo, comma 3, è pari a 12.000 euro”;

- con la Memoria del 12 aprile 2022 sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 21/22, l’Autorità ha evidenziato, tra l’altro, l’opportunità che l’articolo 6 del predetto decreto-legge precisasse che l’ambito di applicazione dello stesso è esteso a tutte le DSU presentate nel corso dell’anno 2022, sulla base delle considerazioni esposte nella Memoria;
- con la successiva deliberazione 188/2022/R/com, nelle more della conversione in legge del decreto-legge 21/22, l’Autorità ha adottato disposizioni preliminari ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del medesimo decreto-legge in materia di innalzamento della soglia ISEE di accesso ai bonus sociali elettrico e gas; in particolare l’Autorità ha:
 - previsto una nuova “*classe di agevolazione*”, aggiuntiva e differenziata da quelle previste dall’articolo 4, comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, che comprende solo i nuovi nuclei familiari ISEE che possono accedere alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 21/22 (nuclei familiari aventi $8.265 < ISEE \leq 12.000$, meno di 4 figli e che non risultino percettori di Rdc/Pdc), al fine di monitorare efficacemente gli effetti della disposizione normativa;
 - disposto che a partire dal mese di maggio 2022, l’INPS trasmetta mensilmente al gestore del SII (Acquirente Unico S.p.A.), contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, una comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari ISEE che rientrano nella nuova *classe di agevolazione d)* sulla base, in via cautelativa, delle DSU relative all’anno 2022, presentate a partire dal 1 aprile 2022 e attestate dalla stessa INPS nel mese precedente a quello di trasmissione;
 - stabilito che per ogni DSU che rientra nella nuova classe di agevolazione d), l’INPS trasmette al gestore del SII le medesime informazioni di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, con le modalità di cui alla deliberazione 223/2021/R/com;
 - rimandato ad eventuale successivo provvedimento la definizione delle modalità applicative per l’erogazione dei bonus sociali elettrico e gas ai nuovi aventi diritto individuati dal medesimo decreto-legge 21/22 come convertito in legge, ove tali modalità dovessero differire per legge da quelle approvate con deliberazione 63/2021/R/com ai fini dell’erogazione dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico ai nuclei familiari ISEE già aventi diritto alle agevolazioni ai sensi della precedente normativa in materia.
- con il successivo decreto-legge 50/22 il Governo ha (tra l’altro) previsto che “*ai fini delle dichiarazioni ISEE, l’articolo 6 del decreto-legge 21/22 si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas, l’eventuale intervenuto pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora*

effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo” (cfr. art. 1, comma 2).

RITENUTO CHE:

- il perimetro applicativo dell'articolo 6 del decreto-legge 21/22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sia da intendersi esteso a tutte le DSU presentate nel corso dell'anno 2022 in quanto, diversamente, ne verrebbero esclusi i nuclei familiari che hanno già presentato una DSU nel primo trimestre 2022, con conseguente introduzione di un elemento di discriminazione tra i clienti che la stessa norma si propone di tutelare; inoltre, questi nuclei familiari esclusi dalla norma sarebbero incentivati a presentare nuovamente una DSU per l'anno 2022, con il solo obiettivo di rientrare tra i nuovi potenziali beneficiari delle agevolazioni, con conseguenti oneri gestionali aggiuntivi e ingiustificati sia per i cittadini che per le amministrazioni coinvolte nel processo di riconoscimento delle agevolazioni agli aventi diritto (INPS, Acquirente Unico S.p.A. quale gestore del Sistema Informativo Integrato, Autorità);
- sia pertanto necessario garantire la tempestiva messa a disposizione da parte dell'INPS al gestore del SII dei dati necessari all'operatività del processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico e gas ai nuovi nuclei familiari ISEE che possono accedere alle agevolazioni ai sensi dei medesimi decreti-legge;
- a tal fine, sia necessario disporre che l'INPS trasmetta al gestore del SII, tempestivamente, l'elenco dei nuclei familiari ISEE che rientrano nella classe di agevolazione d) di cui all'articolo 2, comma 1 della deliberazione 188/2022/R/com sulla base delle DSU presentate dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, trasmettendo per ognuno di tali nuclei familiari le informazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, con le modalità di cui al comma 4 dello stesso;
- sia opportuno rimandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità applicative per l'erogazione dei bonus sociali elettrico e gas ai nuovi aventi diritto individuati dal medesimo decreto-legge come convertito in legge 50/22

DELIBERA

1. di disporre che l'INPS trasmetta tempestivamente al gestore del SII, l'elenco dei nuclei familiari ISEE che rientrano nella classe di agevolazione d) di cui all'articolo 2, comma 1 della deliberazione 188/2022/R/com sulla base delle DSU presentate dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, trasmettendo per ognuno di tali nuclei familiari le informazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), alla società Acquirente Unico

S.p.A. in qualità di Gestore del Sistema Informativo Integrato, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini